

STATUTO



ART. 1 - Denominazione

È costituita un'Associazione di promozione sociale, nella forma dell'associazione riconosciuta, denominata UNAAT - Unione Nazionale Ambiente e AgriTurismo.

L'UNAAT aderisce all'UCI - Unione Coltivatori Italiani della quale costituisce Ente Collaterale e ne fa propri gli indirizzi programmatici e le norme statutarie.

ART. 2 - Sede

L'Associazione ha sede nella città metropolitana di ROMA (RM), all'indirizzo determinato dal Consiglio Direttivo e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3 - Durata

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - Scopo - Attività istituzionali

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica e persegue finalità civiche, di protezione ambientale, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs.3 luglio 2017, n. 117:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);

- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale, religioso, artistico o ricreativo di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della Legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- e) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- f) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione persegue - per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro - la realizzazione di interventi strutturali finalizzati allo sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo e rurale, attraverso la facilitazione all'accesso a finanziamenti, la qualificazione degli investimenti e la promozione dell'immagine dei territori con maggiore vocazione per l'agriturismo, per lo svolgimento di attività integrative del reddito e la valorizzazione in Italia ed all'Estero delle produzioni delle aziende agrituristiche situate nel territorio Nazionale.

L'Associazione, in tale contesto, promuove la cooperazione tra gli Associati diretta a favorire:

- l'utilizzazione integrata dei prodotti delle singole aziende agricole ed agrituristiche,
- l'accesso a finanziamenti pubblici (regionali, nazionali e comunitari) e privati, sia in forma associata che per singola impresa;
- la promozione e diffusione della vendita di prodotti agricoli tipici di qualità, biologici e promozionali, con punti vendita realizzati in proprio o da terzi in ottemperanza agli scopi sociali;
- la gestione di aree naturali protette, oasi naturalistiche, aree e siti di importanza naturalistica, storico-culturale, parchi urbani e suburbani e delle relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- l'organizzazione e la gestione di ogni forma di attività di tempo libero indirizzata verso la difesa dell'ambiente e la cultura della civiltà contadina;
- la promozione e la realizzazione di iniziative, studi, seminari, indagini di mercato, statistiche, finalizzati allo sviluppo dell'agriturismo, turismo rurale, turismo verde, turismo sociale e naturalistico, nonché alla tutela dell'ambiente, del territorio, del suolo, del paesaggio, del mare, delle produzioni agroalimentari ed artigianali e al rispetto delle tradizioni agresti ed artigianali, con l'approfondimento dello studio dei rapporti e la loro evoluzione tra la cultura urbana e quella rurale e montana;
- la promozione, la salvaguardia, il monitoraggio e la proposizione di oasi di protezione, zone di ripopolamento faunistico, parchi naturali e paesaggistici;

- la promozione della difesa e salvaguardia delle specie animali e vegetali, del suolo e del paesaggio; si impegna alla conservazione e alla tutela dell'ambiente animale e vegetale e del benessere animale; opera per la valorizzazione delle aree protette e si impegna per combattere il consumo di suolo e per sviluppare l'agricoltura biologica e di qualità;
- la promozione di ogni azione diretta alla difesa dell'ambiente, a contrastare i reati e le illegalità ambientali e ogni forma di inquinamento;
- lo sviluppo e l'organizzazione in proprio o in collaborazione con Enti ed Associazioni aventi fini istituzionali compatibili con quelli dell'Unione, servizi di vigilanza per il rispetto delle norme a tutela della flora, della fauna, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- lo sviluppo e l'organizzazione in proprio o in collaborazione con Enti ed Associazioni di progetti per lo scambio sinergetico in ambito turistico e culturale tra le comunità montane, collinari e marine;
- lo sviluppo e l'organizzazione in proprio o in collaborazione con Enti ed Associazioni di progetti per la promozione e gestione di parchi tematici volti alla valorizzazione delle realtà agricole, ambientali e culturali dei territori;
- la promozione di agriturismo , fattorie didattiche, agriturismo, agriturismo, oasi di affettuosità animale nonché di strutture che offrono servizi complementari di carattere terapeutico e curativo, anche mediante l'accesso a finanziamenti regionali,

- nazionali ed europei, ed iniziative utili allo sviluppo dei consumi più naturali e salutari;
- la stipula di accordi, contratti, convenzioni ed il compimento di tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie, utili o opportune al perseguimento delle finalità e delle funzioni dell'Unione;
 - la promozione e la valorizzazione delle aree e degli spazi rurali prossimi ai siti d'interesse archeologico, al fine di consentire un maggiore e più agevole godimento da parte della comunità;
 - la promozione e la valorizzazione delle tradizioni culturali e folkloristiche più legate al mondo contadino e la loro diffusione anche a mezzo di manifestazioni locali, interregionali, nazionali ed europee;
 - la promozione e la gestione di attività di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
 - l'incremento del movimento turistico e le attività con esso connesse, nelle zone con potenzialità agro-turistiche delle Regioni;
 - lo svolgimento di attività di rappresentanza in nome, per conto e nell'interesse degli associati nei confronti dei privati, di Organi ed Enti pubblici, comunitari, statali, regionali, di Enti locali, ivi compresa l'assistenza per l'ottenimento di benefici pubblici previsti per il settore;
 - la promozione ed organizzazione di scambi culturali, visite e viaggi di coltivatori, altri interessati e comunque di propri associati in Italia ed all'estero;
 - l'incremento del turismo sociale giovanile e studentesco;

- la realizzazione e la gestione di strutture stabili per il conseguimento dei fini dell'Unione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione persegue - per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro - l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche e tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali, nonché l'attività di ricerca scientifica in campo economico e sociale.

L'associazione esercita le proprie attività in un'ottica di sviluppo sinergico tra il mondo didattico e quello del lavoro, favorendo un'evoluzione formativa orientata alle esigenze imprenditoriali e professionali. Nello specifico, essa promuove congiuntamente attività formativa e di ricerca scientifica al fine di rendere maggiormente prolifico il rapporto binomiale dei discenti con il mercato del lavoro.

L'associazione ha titolo di svolgere le seguenti funzioni per esplicare gli scopi che ne caratterizzano la sua costituzione: istituire e gestire corsi per l'orientamento universitario e professionale, informativo, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione, di riconversione e di avviamento professionale, anche

attraverso convenzione con Istituti universitari riconosciuti, corsi di preparazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle libere professioni ed agli impieghi pubblici e privati, anche finalizzati allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto 31 maggio 1999, n. 164, così come disciplinato con Decreto emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 dicembre 2018; promuovere e sviluppare rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, con le Imprese e le loro Associazioni di categoria nonché con le Organizzazioni sindacali; curare l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento per docenti, dirigenti scolastici e dirigenti e/o funzionari di amministrazioni pubbliche o private ed aziendali; promuovere e sviluppare indagini sociometriche, demografiche, ambientali, statistiche, economiche e di mercato; promuovere la costituzione di Istituti, laboratori e centri per la ricerca sociale, culturale e scientifica; aderire ad altri organismi nazionali e/o internazionali nonché promuoverli o concorrere alla loro costituzione; avanzare proposte, sia sul piano tecnico che politico, al Governo, al Parlamento ed agli Enti Pubblici ai vari livelli.

ART. 5 - Associati

A) Numero degli Associati

L'associazione deve essere formata da almeno sette associati persone fisiche o da almeno tre Associazioni di promozione sociale; qualora tale numero si riducesse, esso dovrà essere reintegrato entro un anno come previsto dal comma 1-bis dell'art.35 del CTS.

Possono essere ammessi come associati altri ETS o Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento delle Associazioni di promozione sociale associate.

B) Categorie di Associati

Gli Associati si dividono in:

- volontari: sono coloro che svolgono attività in favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per il raggiungimento dello scopo dell'APS in modo personale, spontaneo e gratuito;
- ordinari: sono i fondatori che non siano volontari e coloro che, successivamente alla costituzione dell'Associazione, senza svolgere attività di volontariato, intendono parteciparvi perché ne condividono le finalità e gli scopi.

C) Ammissione

L'ammissione avviene con delibera del Consiglio Direttivo e su domanda dell'interessato. L'Organo amministrativo deve rispondere entro i 60 (sessanta) giorni dalla domanda; in esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli Associati. L'eventuale rigetto va motivato e chi ha proposto la domanda può chiedere che sul rigetto si pronunci l'assemblea degli Associati.

D) Diritti e doveri

Gli Associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale

della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli Associati sono, dunque, tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione, mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'organo amministrativo.

Ciascun Associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (Libro degli associati, Libro verbali dell'assemblea, Libro verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta, ne consentirà gratuitamente l'esame personale presso la sede sociale dell'Associazione, con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associato.

La qualità di Associato è intrasmissibile e non può essere collegata in alcuna forma alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ART. 6 - Volontari

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell'opera di volontari propri associati o di volontari aderenti agli altri Enti associati. Può avvalersi anche dell'opera di terzi volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 7 - Recesso ed esclusione

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato, ma l'Associato può recedere in ogni momento dall'Associazione, dandone comunicazione all'Organo amministrativo con congruo preavviso, mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'Associato che non versi la quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto, può essere escluso

con deliberazione motivata dell'Organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.

In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, l'Associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Art. 9 - Organi dell'associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- il Congresso Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei Sindaci;
- il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - Il Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organo sovrano dell'UNAAT.

È costituito dai delegati nominati dai Consigli Provinciali, in conformità al Regolamento congressuale emanato dal Consiglio Nazionale in sede di convocazione del Congresso, ed è regolarmente insediato con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto.

Il Regolamento congressuale definisce i criteri di elezione dei delegati nel rispetto delle procedure democratiche.

Il Congresso Nazionale si svolge in via ordinaria ogni quattro anni, in via straordinaria quando ne facciano richiesta i 2/3 dei membri in carica del Consiglio Nazionale. La richiesta deve precisare l'ordine del giorno dei lavori e le motivazioni all'origine della convocazione del Congresso straordinario.

Il Congresso Nazionale è convocato per:

- a) determinare gli orientamenti generali dell'attività dell'UNAAT;
- b) apportare, a maggioranza dei 2/3 dei presenti, eventuali modifiche allo Statuto;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Nazionale e determinare il numero dei suoi membri;
- d) eleggere il Presidente ed i Vicepresidenti in seno ai componenti del Consiglio Nazionale;
- e) eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri e determinare il numero dei suoi membri;
- f) deliberare, a maggioranza dei 2/3 dei presenti e su proposta motivata, lo scioglimento dell'UNAAT.

Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è l'organo sovrano durante il periodo che intercorre tra un congresso e un altro. Esso è composto da un minimo di 15 ad un massimo di 29 membri, eletti dal Congresso Nazionale.

Il Consiglio Nazionale svolge le seguenti attività:

- a. approvare il rendiconto finanziario consuntivo e quello preventivo;
- b. eleggere i membri del Consiglio Direttivo e/o deliberarne la nomina per cooptazione;
- c. nominare e revocare i componenti del Collegio dei Sindaci;
- d. deliberare in convocazione straordinaria sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione UNAAT o comunque su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- e. deliberare le linee programmatiche di indirizzo strategico;
- f. deliberare sugli altri argomenti sottoposti per la sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- g. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno una volta all'anno per il rendiconto preventivo e consuntivo, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio può essere altresì convocato dal Presidente ogni qualvolta lo stesso Consiglio ne ravvisi l'opportunità, quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno i 2/3 dei membri in carica o su richiesta del Collegio dei Revisori in caso di accertate irregolarità. In tal caso il Consiglio deve riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta.

La convocazione viene predisposta a cura del Consiglio Direttivo e pubblicata nell'area riservata del sito web istituzionale, ovvero

trasmessa mediante posta elettronica, almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a quarantotto ore.

Gli avvisi devono contenere indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, relativamente alla prima ed alla seconda convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'intervento alle riunioni del Consiglio mediante mezzi di telecomunicazione avviene alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nel relativo verbale:

- a) che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- d) Il Consiglio nomina un Presidente ed un Segretario. Quest'ultimo ha il compito di redigere apposito verbale della riunione, da firmare a cura del Presidente e del Segretario stesso.

La riunione s'intende validamente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei membri, ovvero in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio in convocazione ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, saranno valide se approvate a maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo

L'associazione UNAAT è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove a quindici membri, nominati dal Consiglio Nazionale. Sono membri di diritto il Presidente Nazionale e i Vicepresidenti.

I componenti del Consiglio Direttivo devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 5 del D.M. 15 maggio 2007, n. 79. Per la verifica di tali requisiti, i soggetti chiamati a comporre il Consiglio Direttivo presentano idonea documentazione in occasione della loro elezione, anche nei casi di eventuale rinnovo della carica. Il difetto dei suddetti requisiti impedisce l'assunzione della carica ovvero comporta la decadenza dalla stessa eventualmente già assunta.

I componenti del Consiglio durano in carica per quattro anni e, più precisamente, fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare nuovi membri al suo interno, previa deliberazione del Consiglio Nazionale, fino a concorrenza del numero massimo di componenti previsti dal precedente comma 1.

Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri originariamente eletti si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. In tal caso, esso provvede solo alla convocazione d'urgenza del Consiglio Nazionale ed allo svolgimento dell'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

I Consiglieri devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo - Funzioni

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione UNAAT, salvo quanto lo Statuto riservi espressamente agli altri organismi.

In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) nominare il Segretario Generale;
- b) deliberare e compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per l'attuazione dello scopo sociale;
- c) attribuire deleghe al proprio interno, con la maggioranza dei componenti presenti, definendo materie e compiti oggetto delle deleghe stesse;
- d) svolgere attività di monitoraggio sull'andamento dell'attività;
- e) vigilare sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;

- f) redigere il rendiconto finanziario da presentare al Consiglio Nazionale per l'approvazione;
- g) deliberare sull'eventuale espulsione dei Soci;
- h) proporre le eventuali modifiche al presente Statuto da presentare al Consiglio Nazionale per l'approvazione.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo - Modalità di funzionamento

Le convocazioni sono effettuate dal Presidente mediante posta elettronica con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e della documentazione, oltre a mezzo pubblicazione nell'area riservata del sito web istituzionale almeno 8 giorni prima della data della riunione ovvero trasmessa, almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza il termine di convocazione è ridotto a quarantotto ore.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ed inoltre, ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo ovvero lo richiedano almeno la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e decide a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto da un Segretario, il relativo verbale, sottoposto all'approvazione del Consiglio e sottoscritto dal Presidente. Le riunioni del Consiglio si possono

svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli eventi assembleari che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 15 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente detiene la rappresentanza legale dell'Associazione UNAAT nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente ovvero, ove nel caso, dal più anziano dei Vicepresidenti.

ART. 16 - Segretario generale

Il Segretario generale viene nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, alle cui riunioni può partecipare, senza avere diritto al voto.

- a. Egli è preposto, con rapporto di lavoro autonomo, a:
- b. dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- c. essere a capo dei servizi centrali dell'Ente,
- d. sovrintendere ai rapporti istituzionali con Enti Pubblici nazionali ed Internazionali;
- e. cura la gestione amministrativa finalizzate all'attuazione delle linee programmatiche di indirizzo strategico deliberato dal Consiglio Nazionale;
- f. coordina e cura i rapporti con i Consigli Provinciali UNAAT e con tutte le realtà territoriali dell'UNAAT;
- g. relaziona annualmente al Consiglio Direttivo sulla gestione amministrativa e sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di indirizzo;
- h. stipula su delega del Presidente accordi e convenzioni con Enti e soggetti pubblici e privati, nazionali ed Internazionali.

Articolo 17 - Organo di Controllo: Collegio dei Sindaci -

Attribuzioni, funzionamento e responsabilità

Il Consiglio Direttivo convoca con solerzia il Consiglio Nazionale allo scopo di nominare i componenti del Collegio dei Sindaci, qualora risultino superati, per due esercizi consecutivi, i seguenti limiti:

- a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. -

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati

Qualora ne ricorra l'obbligo ai sensi del precedente comma, la gestione dell'associazione UNAAT sarà controllata dal Collegio dei Sindaci, costituito da uno a tre componenti effettivi e da un supplente.

I componenti saranno eletti dal Consiglio Nazionale.

Almeno un componente effettivo del Collegio dei Sindaci è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

La perdita del predetto requisito comporta la decadenza dall'incarico.

I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo quattro esercizi e decadono con la convocazione del Congresso.

Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente.

Il primo Collegio dei Sindaci verrà nominato entro 30 giorni dal superamento dei limiti di cui al comma 1.

I Sindaci devono vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. In particolare, essi devono accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione sul bilancio annuale ed accertare la consistenza di cassa.

Il Collegio si riunisce almeno due volte l'anno.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente del Collegio mediante posta elettronica.

Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

I Sindaci effettivi che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono. I Sindaci effettivi, se richiesto, fatta salva la regolare convocazione, devono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Consiglio Nazionale e sono convocati con le stesse modalità.

I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Essi sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Articolo 18 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è l'organo che ha il compito di decidere su tutte le controversie insorte in relazione al presente Statuto o ai rapporti associativi.

Al Collegio dei Probiviri deve ricorrere il Socio destinatario di un provvedimento statutario per far valere ogni suo diritto, o comunque in ogni ipotesi di contrasto con UNAAT o con altri soci. Sono escluse le controversie che per legge o per Statuto competono ad altre autorità giudiziarie.

Il Collegio dei Probiviri ha una durata uguale a quella del Consiglio Direttivo. Ad ogni elezione del Consiglio Nazionale, il Congresso procede all'elezione del Collegio dei Probiviri, individuandone il Presidente.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi scelti e da due supplenti, individuati tra soggetti esterni all'UNAAT e di cui almeno uno esperto in materie giuridiche, al fine di assicurare e preservare la terzietà dell'Organo medesimo.

Nell'esercizio dei propri compiti, il Collegio dei Probiviri esamina e giudica secondo equità, in ossequio alle disposizioni dello Statuto, trasmettendo al Consiglio Direttivo - nonché al ricorrente - il proprio insindacabile giudizio entro 10 (dieci) giorni dalla relativa adozione.

Articolo 19 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione del Consiglio Nazionale il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate risultino inferiori ad € 220.000,00, il bilancio di esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Il Bilancio e le relazioni dei Sindaci devono restare depositati in copia presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono il Consiglio Nazionale affinché i Soci possano prenderne visione.

Articolo 20 - Libri Sociali

I libri sociali dell'associazione UNAAT sono i seguenti:

- a. il libro soci;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci;

e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) e d) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, liberamente, a seguito di semplice richiesta.

Art. 21 - Articolazioni territoriali

UNAAT si articola attraverso la costituzione di strutture in ambito provinciale e/o zonale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può ratificare o autorizzare l'istituzione di strutture di livello Regionale qualora le specifiche caratteristiche dimensionali e territoriali richiedano una copertura operativa estesa all'intera regione di interesse. Le strutture regionali di cui al presente articolo hanno le stesse prerogative, ivi incluse quelle congressuali, e soggiacciono alle stesse regole statutarie delle strutture provinciali.

Le strutture territoriali, ai vari livelli, sono giuridicamente ed amministrativamente autonome e, pertanto, strutture diverse che non rispondono delle obbligazioni assunte da altre Strutture o dall'UNAAT Nazionale.

Le strutture territoriali e le persone che le rappresentano sono responsabili di tutte le obbligazioni a qualsiasi titolo e verso chiunque assunte, con esclusione quindi di qualsiasi responsabilità a

carico dell'UNAAT Nazionale, né potranno in alcun modo chiedere di essere sollevate dalle stesse obbligazioni per qualsiasi motivo e, in particolare, per il vincolo associativo all'UNAAT.

Resta inteso che, per tutti i rapporti di natura patrimoniale intercorrenti con terzi (per es. fornitori, personale, collaborazioni autonome, etc.), è fatto espresso obbligo ai responsabili di dette strutture territoriali di esibire copia dello Statuto a terzi, che ne devono prendere visione per iscritto.

Art. 22 - Costituzione delle strutture territoriali

Le Strutture di livello provinciale e zonale si costituiscono autonomamente, con piena ed ampia responsabilità, e chiedono il riconoscimento al Consiglio Direttivo Nazionale. L'approvazione è subordinata all'accettazione e rispetto delle norme del presente Statuto.

Le Strutture periferiche debbono disporre di una sede idonea allo svolgimento delle attività istituzionali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale può revocare il riconoscimento, qualora la Sede perda uno dei requisiti necessari o abbia posto in essere azioni contrarie alle disposizioni del presente Statuto, o comunque foriere di danno all'UNAAT.

Articolo 23 - Strutture Provinciali

L'UNAAT Provinciale è una struttura costituita preferibilmente nelle città capoluogo di provincia, a prevalente carattere organizzativo,

che svolge ed attua le politiche sindacali nell'interesse ed in concerto con l'UNAAT Nazionale.

Sono organi della struttura Provinciale:

- a. il Congresso Provinciale;
- b. il Consiglio Provinciale;
- c. il Consiglio Direttivo Provinciale
- d. il Presidente Provinciale ed il Vicepresidente Provinciale.

Articolo 24 - Congresso Provinciale

Il Congresso Provinciale ha luogo in via ordinaria ogni quattro anni, in via straordinaria su richiesta dei 2/3 dei componenti del Consiglio Provinciale, o su delibera motivata del Consiglio di Direttivo.

È costituito dai delegati nominati dalle strutture Zonali in conformità al Regolamento congressuale adottato dal Consiglio Nazionale in sede di convocazione del Congresso Nazionale.

La convocazione deve precisare l'O.d.g. dei lavori e le motivazioni all'origine della convocazione del Congresso Provinciale.

Il Congresso Provinciale è convocato per:

- a. eleggere i delegati al Congresso Nazionale sulla base delle norme emanate dal Consiglio Nazionale;
- b. eleggere i componenti del Consiglio Provinciale e determinare il numero dei suoi membri;
- c. deliberare, a maggioranza dei 2/3 e su proposta motivata lo scioglimento della struttura Provinciale;

- d. discutere e decidere sui problemi della Provincia nel quadro delle linee politiche dell'Organizzazione.
1. Il Congresso provinciale è valido in prima convocazione quando sia presente una maggioranza qualificata di almeno 2/3 dei componenti con diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti. Le deliberazioni del Congresso Provinciale sono assunte a maggioranza dei presenti.

Articolo 25 - Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è composto dai membri eletti dal Congresso Provinciale.

Esso si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio Provinciale è convocato, a cura del Presidente, almeno sette giorni prima della data della riunione: l'avviso della convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Il Consiglio è valido in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto; in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente del Consiglio provinciale.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente Provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Provinciale, o dal componente più anziano presente.

Del Consiglio Provinciale è redatto il verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea nominato, che può anche non essere componente del Consiglio Provinciale.

Il Consiglio Provinciale:

- a) elegge il Presidente Provinciale;
- b) elegge il Vicepresidente Provinciale;
- c) elegge il Consiglio Direttivo Provinciale e determina il numero dei suoi membri;
- d) approva il programma annuale presentato dal Consiglio Direttivo Provinciale;
- e) revoca il mandato al Presidente Provinciale e/o al Consiglio Direttivo Provinciale, con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi, aventi diritto di voto, presenti;
- f) determina la misura della quota associativa annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno approva il rendiconto finanziario, consuntivo e preventivo, della Struttura Provinciale, il cui progetto è redatto dal Consiglio Direttivo Provinciale.

Articolo 26 - Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dal Presidente Provinciale, dal Vicepresidente Provinciale e da almeno un membro, eletti in seno al Consiglio Provinciale.

Il Consiglio Direttivo Provinciale dura in carica 4 anni. Si riunisce tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente Provinciale, o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione deve essere comunicata ai componenti del Consiglio Direttivo Provinciale entro sette giorni dalla data della riunione: in caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a tre giorni.

Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.

Il Consiglio Direttivo Provinciale è presieduto dal Presidente Provinciale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice o dal più anziano di età presente.

Il Consiglio Direttivo Provinciale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto: in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo Provinciale adempie ai seguenti compiti:

- a) regola le attività ed il funzionamento delle Strutture zonali;
- b) convoca e prepara l'ordine del giorno del Consiglio Provinciale;
- c) cura l'esecuzione delle norme emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale, riguardanti l'organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento delle Sedi periferiche;

- d) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti l'Organizzazione Provinciale;
- e) rilascia il proprio consenso in fase di riconoscimento di una Struttura zonale nel territorio di competenza;
- f) redige, entro il mese di marzo di ogni anno, il rendiconto finanziario consuntivo e preventivo della Struttura Provinciale e lo sottopone, con la relazione del Collegio Sindacale ove presente, all'approvazione del Consiglio Provinciale.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario che può anche non essere componente del Consiglio Direttivo Provinciale.

Articolo 27 - Presidente Provinciale

Il Presidente Provinciale è eletto dal Consiglio Provinciale tra i suoi componenti e dura in carica 4 anni. La sua elezione va comunicata agli Organi nazionali.

Il Presidente Provinciale svolge le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale della Struttura Provinciale a tutti gli effetti di legge;
- b) firma gli atti ufficiali;
- c) convoca e presiede il Consiglio Provinciale ed il Consiglio Direttivo Provinciale;
- d) può delegare particolari funzioni al Vicepresidente o ad un componente del Consiglio Direttivo Provinciale;

- e) può conferire al Vicepresidente la qualifica di vicario, al quale, in caso di impedimento temporaneo, può delegare per iscritto i suoi poteri.

Articolo 28 - Strutture Zonali

L'UNAAT Zonale è una struttura a carattere operativo, che svolge ed attua le politiche sindacali nell'interesse ed in concerto con l'UNAAT Provinciale.

Sono organi della struttura Zonale:

- a) l'Assemblea degli Iscritti;
- b) il Consiglio Direttivo Zonale;
- c) il Presidente Zonale;
- d) il Vicepresidente Zonale.

Articolo 29 - Assemblea degli Iscritti

L'Assemblea degli Iscritti si riunisce, in via ordinaria, una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente Zonale o il Consiglio Direttivo Zonale ne ravvisi la necessità, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli aventi diritto al voto, ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

L'Assemblea degli Iscritti è convocata, a cura del Presidente, almeno sette giorni prima della data della riunione: l'avviso della convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea degli Iscritti è valida in prima convocazione quando sia presente almeno la metà dei componenti con diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto, in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente Zonale.

Dell'Assemblea è redatto il verbale, che è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea nominato.

L'Assemblea degli Iscritti è presieduta dal Presidente Zonale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal componente più anziano presente.

L'Assemblea degli Iscritti svolge i seguenti compiti:

- a) individua le esigenze e le istanze che riguardano più da vicino i soci;
- b) indica soluzioni e delibera le linee e gli orientamenti per perseguire le finalità statutarie;
- c) presenta le delibere a cui addiviene il Consiglio Provinciale;
- d) approva il programma annuale di attività da presentare al Consiglio Direttivo Provinciale;
- e) elegge il Consiglio Direttivo Zonale ed il numero dei suoi membri;
- f) elegge il Presidente Zonale;
- g) elegge Il Vicepresidente Zonale;

- h) approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il rendiconto finanziario dell'attività della Organizzazione Territoriale e lo inoltra all'Organizzazione Provinciale;
- i) revoca il mandato al Presidente Zonale e/o al Consiglio Direttivo Zonale con la presenza di almeno due terzi dei componenti e voto favorevole dei due terzi aventi diritto di voto presenti;
- j) determina la misura della quota associativa annuale.

Articolo 30 - Consiglio Direttivo Zonale

Il Consiglio Direttivo zonale è composto dal Presidente Zonale, dal Vicepresidente Zonale e da un numero variabile, minimo di un membro, di eletti nel proprio seno dall'Assemblea degli Iscritti.

Il Consiglio Direttivo Zonale dura in carica 4 anni. Si riunisce ordinariamente ogni mese o tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente Zonale, o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Presidente Provinciale.

La convocazione deve essere comunicata ai componenti del Consiglio Direttivo Zonale entro sette giorni dalla data della riunione: in caso di urgenza, il termine predetto può essere ridotto a tre giorni.

Le sedute sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti con diritto al voto presenti.

Il Consiglio Direttivo Zonale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti con diritto di voto: in caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto regolare verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci e dal Segretario nominato, che può anche non essere componente del Consiglio Direttivo Zonale.

Il Consiglio Direttivo Zonale è presieduto dal Presidente Zonale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice o dal più anziano di età presente.

Il Consiglio Direttivo Zonale adempie ai seguenti compiti:

- a) predispone il programma annuale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti;
- b) promuove attività di formazione ed informazione sui temi che attengono a fini statutari;
- c) convoca e prepara l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Iscritti;
- d) cura l'esecuzione delle norme emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dal Consiglio Direttivo Provinciale, riguardanti l'organizzazione, il coordinamento ed il funzionamento degli uffici;
- e) delibera su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale e Provinciale, riguardanti la Struttura Zonale;
- f) redige, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto finanziario, consuntivo e preventivo, della Struttura Zonale;
- g) conferisce mandato al Presidente Zonale di trasmettere alla Struttura Nazionale, entro il 30 giugno di ciascun anno, una dichiarazione attestante il regolare assolvimento di tutti

gli obblighi statutari, ivi inclusi quelli amministrativi e contabili, fiscali, previdenziali ed assicurativi, anche in relazione ad eventuali lavoratori subordinati;

Articolo 31 - Presidente Zonale

Il Presidente Zonale è eletto dall'Assemblea degli Iscritti tra i suoi componenti e dura in carica 4 anni. L'elezione va comunicata agli Organi provinciali e nazionali.

Il Presidente Zonale svolge le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale della Struttura Zonale a tutti gli effetti di legge;
- b) convoca e presiede l'Assemblea degli Iscritti ed il Consiglio Direttivo Zonale;
- c) firma gli atti ufficiali;
- d) può delegare particolari funzioni al Vicepresidente Zonale o ad un componente del Consiglio Direttivo Zonale;
- e) può conferire al Vicepresidente Zonale la qualifica di vicario, al quale, in caso di impedimento temporaneo, può delegare per iscritto i suoi poteri.

Art. 32 - Patrimonio e fondi comuni

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o altro titolo, vengano in legittimo possesso dell'Associazione, nonché dalle somme accantonate per qualsiasi scopo.

Ogni anno deve essere redatto e conservato in apposito libro un regolare inventario del patrimonio sociale.

I fondi comuni dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative, per la parte di spettanza dell'Associazione;
- b) dalle somme incassate per atti di liberalità o a qualsiasi altro titolo;
- c) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- d) dalle eventuali eccedenze attive della gestione annuale;
- e) dalle quote dei contributi di assistenza contrattuale di pertinenza dell'Associazione;
- f) da ogni altra entrata di qualsiasi natura.

La gestione ordinaria del patrimonio e dei fondi comuni spetta al Presidente, che potrà conferire delega ad un membro del Consiglio Direttivo Nazionale o al Segretario Generale.

Le eventuali disponibilità finanziarie eccedenti quanto occorrente per il buon funzionamento dell'Associazione possono essere investite, secondo il prudente apprezzamento dei competenti organi statutari, in vista del potenziamento dell'attività associativa ed a titolo di riserva, così come possono essere devolute per scopi non in contrasto con gli interessi generali della categoria.

In nessun caso può essere consentita la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo quanto eventualmente disposto in proposito dalla legge.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione, per mezzo degli organi statutari competenti, può compiere ogni atto od operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria ravvisata opportuna o necessaria da parte degli organi medesimi, ivi segnatamente compresi l'acquisto e la vendita di beni immobili, l'accensione di mutui e la concessione di ipoteche, nonché le operazioni di locazione finanziaria (leasing).

Art. 33 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie per deliberazione del Congresso Nazionale adottata con la maggioranza richiesta dal precedente articolo 10, ovvero per qualunque altra causa prevista dalla legge.

In conseguenza del verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche al di fuori dei Soci, determinandone le attribuzioni e i poteri e stabilendone il compenso.

I liquidatori, al termine delle operazioni di liquidazione, provvedono alla devoluzione della consistenza residuale del patrimonio dell'Associazione stessa ad altre associazioni aventi analoghe finalità, per scopi non in contrasto con le finalità in vista delle quali l'UNAAT è costituita, o comunque per scopi di generale utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 34 - Clausola di gradimento

Al Presidente Nazionale ed ai Vicepresidenti di UNAAT neoeletti resterà inibito lo svolgimento delle proprie funzioni sino all'acquisizione del gradimento da parte del Comitato Esecutivo

dell'Unione Coltivatori Italiani. Detto gradimento potrà essere totalmente discrezionale e dovrà pervenire mediante una comunicazione ufficiale sottoscritta dal Presidente Nazionale dell'UCI entro e non oltre 30 giorni dal congresso. Qualora il gradimento sia negato, il Consiglio Direttivo dovrà procedere con celerità ad effettuare una nuova nomina.

Art. 35 - Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme dettate dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia di associazioni non riconosciute.

Art. 36 - Norma transitoria

Il presente Statuto entra in vigore il giorno dell'approvazione.

L'adeguamento delle strutture organizzative dell'Associazione avrà luogo entro 18 mesi dallo stesso termine.

I Componenti del Consiglio Nazionale e del Consiglio Direttivo- sino alla celebrazione del primo Congresso Nazionale successivo all'approvazione delle modifiche statuarie- saranno nominati dai componenti del Consiglio di Presidenza Nazionale dell'Unione Coltivatori Italiani.

Il Presidente ed il Vicepresidente, sino alla celebrazione del primo Consiglio Direttivo saranno nominati dai componenti del Consiglio di Presidenza Nazionale dell'Unione Coltivatori Italiani.

Il Consiglio Nazionale UNAAT, nelle more della celebrazione del primo Congresso Nazionale, assumendone i poteri, può apportare al presente

statuto le eventuali modifiche necessarie per aggiornarlo alle normative vigenti ed a garantire una migliore funzionalità degli organi.
